



**COMITATO REGIONALE ABRUZZO**

Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila

Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177

Pronto AIA C11\* 3285617139 - Pronto AIA C5\* 3519589087

Web [abruzzo.lnd.it](http://abruzzo.lnd.it) - Email [crlnd.abruzzo01@figc.it](mailto:crlnd.abruzzo01@figc.it) - PEC [Indabruzzo@pec.it](mailto:Indabruzzo@pec.it)

**Stagione Sportiva 2022-2023**  
**Comunicato Ufficiale N.27**  
**del 31 Ottobre 2022**  
**SEZIONI**

[COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.](#)

[COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.](#)

[COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE](#)

[SEGRETERIA](#)

[ATTIVITÀ CALCIO A 11](#)

[Programma Gare Calcio a 11](#)

[ATTIVITÀ CALCIO A 5](#)

[Programma Gare Calcio a 5](#)

[ATTIVITÀ GIOVANILE L.N.D.](#)

[ESPORT](#)

[ATTIVITÀ Calcio Paralimpico e Sperimentale](#)

[CORTE SPORTIVA DI APPELLO E TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE](#)

[ALLEGATI](#)



## Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI: AVV. ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE), AVV. VINCENZO DE BENEDICTIS, AVV. MASSIMILIANO DI SCIPIO E DOTT.SSA VIOLA STORNI (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 31.10.22 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.

**APPELLO DELLA SOCIETA' A.S.D. GUARDIAGRELE 2016 AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3; AMMENDA DI € 500,00; SQUALIFICA AL CALCIATORE PRIMAVERA JACOPO PER SEI TURNI) IN RELAZIONE ALLA GARA A.S.D. GUARDIAGRELE 2016 – CANOSA SANNITA CALCIO, DISPUTATA IL 2.10.2022 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA (C.U. n° 20, DEL 6.10.2022 – C.R.A).**

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Guardiagrele 2016 ha impugnato le sanzioni in epigrafe specificate, adottate dal G.S. con le seguenti motivazioni: *“Esaminato il referto arbitrale nel quale si riferisce che: - al minuto 35 del secondo tempo , sul risultato di 1 a 0 per la Società Guardiagrele, i calciatori PRIMAVERA Jacopo, del Guardiagrele, e OTTAVIANI Luca, del Canosa Sannita, si colpivano vicendevolmente in seguito ad un fallo di gioco commesso dal primo in danno del secondo. In particolare, nell'occasione, il Sig. OTTAVIANI colpiva con media intensità il collo dell'avversario con la mano aperta, mentre il sig. PRIMAVERA colpiva l'avversario con un violento pugno in volto, provocandogli un taglio sul labbro e la fuoriuscita di sangue; - a seguito di questo episodio si formavano sul terreno di gioco diversi capannelli di calciatori di entrambe le squadre, che si confrontavano con violenza. Nella ressa generale l'arbitro poteva individuare soltanto due tesserati del Canosa Sannita, il Sig. FREGOSI Augustin, che rincorreva gli avversari e tentava di colpirne uno con un calcio non riuscendoci, e il Sig. ANNECCHINI Mattia, che si dirigeva verso la recinzione del terreno di gioco rivolgendo insulti e minacce al custode del campo; - dopo circa dieci minuti, l'arbitro, non riuscendo a riportare la calma tra i giocatori, riteneva essere venute meno le condizioni ambientali per terminare l'incontro e decideva di sospendere definitivamente la gara, che in quel momento si trovava sul risultato di 1 a 0 a favore della squadra di casa. Considerato che la sospensione della gara è da addebitarsi alla responsabilità dei calciatori di entrambe le squadre, che con il loro comportamento hanno determinato il venir meno delle condizioni di sicurezza necessarie per consentire all'arbitro di portare a termine l'incontro. Tenuto conto che ai sensi dell'art. 12 C.G.S. gli Organi della giustizia sportiva stabiliscono la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi e valutate le circostanze aggravanti e attenuanti.*

*Per tutto quanto sopra esposto, ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 3, del CGS,*

**DELIBERA**

*- di infliggere ad entrambe le Società Guardiagrele e Canosa Sannita la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a3 e di infliggergli la sanzione dell'ammenda di Euro 500,00;*

**C.U. N.27 del 31.10.2022**

*- di squalificare il calciatore PRIMAVERA Jacopo, della Soc. Guardiagrele, per 6 gare effettive”.*

Ha dedotto l'appellante, e ribadito sia con memoria del 26.10.2022, sia a verbale d'udienza, l'eccessività della squalifica inflitta al Primavera, della quale ha chiesto una netta riduzione, in quanto il calciatore si sarebbe limitato a reagire, istintivamente e per legittima difesa, all'improvvisa aggressione di un avversario, dandogli uno schiaffo al collo e non un pugno di forte entità in pieno volto, come, invece, refertato dall'arbitro; quanto ai fatti che hanno determinato la sospensione dell'incontro per responsabilità dei calciatori di entrambe le squadre, l'appellante ha dedotto la propria estraneità in quanto il direttore di gara ha individuato e sanzionato con l'espulsione due giocatori del Canosa Sannita, mentre nessun calciatore, né dirigente del Guardiagrele è stato individuato ed espulso per fatti violenti, dal che la conseguente richiesta di perdita della gara in danno della società Canosa Sannita con il punteggio di 3 – 0, ovvero, in subordine, di ripresa della stessa dal 35° del secondo tempo, in ogni caso con revoca dell'ammenda di € 500,00.

Osserva la Corte che l'appello proposto dalla A.S.D. Guardiagrele può essere accolto limitatamente alla riduzione della sanzione inflitta al calciatore Primavera, al fine di riportare ad equità detta sanzione rispetto a quella inflitta al calciatore Ottaviani Luca del Canosa Sannita, tenuto conto che il primo ha riportato conseguenze di natura lesiva dallo scontro fisico avuto con il secondo.

Merita, invece, conferma la decisione del primo giudice quanto alla perdita della gara ed all'ammenda, in quanto, sia lo scontro tra il Primavera e l'Ottaviani, sia la condotta violenta verificatasi anche successivamente tra i tesserati di entrambe le società hanno, di fatto, reso inutili i tentativi messi in atto dal direttore di gara di far riprendere il gioco. In particolare, sebbene il direttore di gara abbia, in effetti, identificato soltanto due tesserati del Canosa Sannita, lo stesso ha comunque riportato con chiarezza il verificarsi di focolai di rissa in tre distinte zone del campo tra tutti i calciatori titolari e i componenti delle panchine di entrambe le squadre, che sono perdurati per oltre dieci minuti rendendo così vani gli sforzi dell'arbitro per riportare la calma.

Allo stesso modo, non ricorrono i presupposti richiesti dalla normativa perché possa essere disposta la ripresa della gara dal momento della sospensione decretata dall'arbitro.

Per questi motivi, la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, in parziale riforma dell'impugnata decisione,

**DELIBERA**

di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Primavera Jacopo a cinque giornate, confermando, nel resto, l'impugnata decisione e disponendo accreditarsi la tassa d'appello, ove addebitata.

C.U. N.27 del 31.10.2022

**IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE COMPOSTO DAI SIGG.RI: AVV. ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE), AVV. VINCENZO DE BENEDICTIS, AVV. MASSIMILIANO DI SCIPIO E DOTT.SSA VIOLA STORNI (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 31.10.22 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO.**

**DEFERIMENTO:**

- **DEL SIG. SPAGNOLI TOMMASO, ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ A.S.D. PACENTRO CALCIO, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 39 COMMA 3 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER AVERE LO STESSO, IN OCCASIONE DELLA GARA A.S.D. PACENTRO CALCIO - A.S.D. MARSICANA DELL'8.5.2022 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA, FATTO INGRESSO ALL'INTERNO DELLO SPOGLIATOIO RISERVATO ALLA SQUADRA AVVERSARIA ED AVERE GRAFFIATO IL CALCIATORE TESSERATO PER LA A.S.D. MARSICANA SIG. DI GIROLAMO MARIO, NEL MENTRE QUEST'ULTIMO SI ACCINGEVA A FARE LA DOCCIA;**
- **DEL SIG. SCELLI FABIO, ALL'EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA A.S.D. PACENTRO CALCIO, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 22 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER NON ESSERSI PRESENTATO ALLA PROCURA FEDERALE PER ESSERE ASCOLTATO NELLA DATA DELL'8.7.2022 NONOSTANTE FOSSE STATO CONVOCATO, SENZA ADDURRE ALCUNA GIUSTIFICAZIONE;**
- **DEL SIG. SCROFANI NATALE, ALL'EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE TESSERATO PER LA A.S.D. PACENTRO CALCIO, PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4 COMMA 1 E 22 COMMA 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER NON ESSERSI PRESENTATO ALLA PROCURA FEDERALE PER ESSERE ASCOLTATO NELLA DATA DELL'8.7.2022 NONOSTANTE FOSSE STATO CONVOCATO, SENZA ADDURRE ALCUNA GIUSTIFICAZIONE;**

Con nota del 5.10.2022, il Procuratore Federale Interregionale della F.I.G.C. ha deferito a questo Tribunale i soggetti sopra specificati, per rispondere delle contestazioni loro rispettivamente ascritte.

Con atti regolarmente notificati a mezzo p.e.c., venivano contestate alle sole persone fisiche (tenuto conto che la società è stata dichiarata inattiva, con conseguente cessazione di tutte le attività, con C.U. n° 14 del 15.9.2022–C.R.A.) le dette violazioni e veniva loro reso noto che il deferimento sarebbe stato esaminato nella riunione del 31.10.2022, alle ore 15,30, con relativo termine a difesa per la produzione di memorie e la richiesta di mezzi, nella specie pervenuta dal solo Presidente Spagnoli.

All'udienza di trattazione compariva il rappresentante della Procura Federale e, per i soggetti deferiti, il solo sig. Tommaso Spagnoli assistito dal proprio difensore.

Il Presidente del Tribunale, constatata la regolarità delle notifiche agli interessati, dava la parola al rappresentante della Procura, il quale procedeva ad illustrare brevemente le ragioni del deferimento ed a concludere per l'affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti, chiedendo l'applicazione nei loro confronti delle seguenti sanzioni: sei mesi d'inibizione al Presidente Spagnoli Tommaso; tre giornate di squalifica al calciatore Scelli Fabio; tre mesi d'inibizione al dirigente Scrofani Natale; ammenda di € 700,00 alla società A.S.D. Pacentro.

Veniva, quindi, data la parola al difensore dello Spagnoli, il quale si riportava alla memoria in atti e ne chiedeva l'integrale accoglimento.

**C.U. N.27 del 31.10.2022**

Dal momento, invece, che all'episodio verificatosi nello spogliatoio non ha assistito alcuna persona, le dichiarazioni della parte offesa non possono essere ritenute di attendibilità tale da consentire una pronuncia di responsabilità nei confronti del Presidente deferito che, tra l'altro, vedeva la squadra vincere l'incontro per tre reti a zero e non avrebbe, quindi, avuto interesse a creare situazioni che potessero pregiudicare l'esito favorevole dell'incontro.

Vi è poi da aggiungere che il calciatore colpito, a quanto è dato sapere, non ha sporto denuncia formale per quanto accaduto, né si è fatto medicare per i graffi subiti, cosicché non si può escludere che tali lesioni siano state causate nel corso dell'incontro.

In conclusione, le sole dichiarazioni della parte offesa, in difetto di ulteriori riscontri, non possono valere per poter affermare la responsabilità dello Spagnoli che deve, pertanto, essere prosciolto.

Va, per contro, dichiarata la responsabilità dello Scelli e dello Scrofani per avere omesso di presentarsi agli organi della Procura nel corso delle indagini nonostante fossero stati regolarmente avvisati.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale Territoriale proscioglie il sig. Tommaso Spagnoli dagli addebiti contestati. Infligge al calciatore Scelli Fabio la sanzione della squalifica per tre giornate e al dirigente Scrofani Natale la sanzione dell'inibizione per mesi uno.

Dichiara non diversi procedere nei confronti della società A.S.D. Pacentro, avendo cessato tutte le attività e risultando inattiva con provvedimento del C.R.A. (C.U. n° 14 del 15.9.2022).

Dispone trasmettersi copia della presente decisione alla Procura Federale della F.I.G.C. ed ai soggetti deferiti.

***I provvedimenti disciplinari comminati dagli Organi della Giustizia Sportiva del C.R. Abruzzo L.N.D. appariranno, sul sito internet [abruzzo.ind.it](http://abruzzo.ind.it) dal giovedì fino al mercoledì sera. Si precisa, che per disposizioni federali, (Vedi Art. 13 delle N.O.I.F.) tale informazione non riveste carattere ufficiale in quanto solo il Comunicato Ufficiale affisso all'Albo avrà valore a tutti gli effetti sia per il testo che per la decorrenza dei termini.***

**Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 31/10/2022.**

**Il Segretario  
(Maria Laura Tuzi)**

**Il Presidente  
(Concezio Memmo)**